CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA METROPOLITANA E L'E.O. OSPEDALI GALLIERA PER L'INTEGRAZIONE FUNZIONALE NELL'EROGAZIONE COORDINATA E UNIFICATA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA NELL'AREA METROPOLITANA GENOVESE.

TRA

L'Azienda Ospedaliera Metropolitana, con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi 10, codice fiscale P.IVA.: 02060250996, di seguito più brevemente denominato "AOM", rappresentato dal Direttore Generale, Dr.ssa Monica Calamai,

E

l'Ente ospedaliero Ospedali Galliera, con sede in Genova, Mura delle Cappuccine 14, codice fiscale e P.IVA 00557720109, di seguito più brevemente denominato "E.O. Ospedali Galliera", nelle persone del Vice Presidente Ing. Giuseppe Zampini e del Commissario straordinario Dott. Francesco Quaglia,

PREMESSO CHE

- la legge regionale n. 18/2025 ha avviato un processo di profonda riorganizzazione, tra l'altro, del sistema ospedaliero dell'area metropolitana genovese, prevedendo la costituzione di un'unica struttura ospedaliera metropolitana (Azienda Ospedaliera Metropolitana – AOM);
- la legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", come modificata dalla legge regionale 10 dicembre 2025, n. 18 "Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario regionale e modifica all'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)" prevede:
 - ✓ all'articolo 2, (Definizioni) comma 1, lett. d bis che l'E.O. Ospedali Galliera sia "soggetto erogatore pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile";
 - ✓ all'articolo 26, (Attività ospedaliera), comma 3, che "l'EO Ospedali Galliera e IRCCS AOM disciplinano la gestione coordinata delle proprie attività sanitarie con apposita convenzione";
 - ✓ all'articolo 27, (Assetti istituzionali), comma 3 che: "Agli IRCCS, agli Ospedali Galliera ed Evangelico si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge nonché quelle previste dalle altre norme regionali in quanto compatibili con il regime giuridico-amministrativo di tali strutture";

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- al fine di definire preventivamente le linee di azione suscettibili di attuazione e specificazione operativa della presente Convenzione, in data 31 dicembre 2025 è stato siglato il Protocollo d'intesa tra Regione Liguria e E.O. Ospedali Galliera "Per la disciplina dell'erogazione coordinata e unificata dell'assistenza ospedaliera nell'area metropolitana genovese" il quale prevede:
 - la definizione di un quadro condiviso di principi, obiettivi e indirizzi strategici, quale base per la successiva stipula della convenzione attuativa tra AOM e E.O. Ospedali Galliera, nonché l'individuazione di strumenti operativi necessari a dare concreta attuazione al processo d'integrazione previsto dalla normativa regionale;
 - il perseguimento, attraverso la nuova struttura organizzativa e il rinnovato modello di *governance*, di nuove frontiere di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico,

con il rafforzamento dell'integrazione tra attività assistenziali e attività di ricerca clinica e traslazionale, nel rispetto dei parametri dettati dal DM 70/2015 e dell'aumento dell'attrattività scientifica e della competitività del sistema ospedaliero ligure a livello nazionale e internazionale;

- con Deliberazione n. 3 dell'8 gennaio 2026 la Giunta regionale ha approvato il sopra citato "Protocollo di intesa per la disciplina dell'erogazione coordinata e unificata dell'assistenza ospedaliera nell'area metropolitana genovese", condividendone i contenuti e ha stabilito che le previsioni di cui allo stesso "debbano essere intese come direttive vincolanti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 41/2006 per l'AOM" dando mandato al Direttore Generale dell'AOM e al Commissario straordinario dell'E.O. Ospedali Galliera di predisporre l'accordo di cui all'art. 26 comma 3 della citata L.R. n. 41/2006, nonché i conseguenti provvedimenti operativi.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone condizione essenziale e si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione regolamenta, nell'ambito dell'erogazione in forma coordinata e unificata dell'assistenza ospedaliera nell'area metropolitana genovese, l'integrazione funzionale tra le Parti delle rispettive attività sanitarie e accessorie, comprensive delle linee produttive, dei percorsi clinici e delle funzioni assistenziali e, in particolare:

- il perimetro delle attività oggetto di integrazione funzionale;
- le modalità operative d'integrazione funzionale degli eventuali percorsi clinico-assistenziali e le relative tempistiche;
- le garanzie di continuità e qualità del servizio;
- l'utilizzo dei beni immobili e mobili di proprietà delle Parti destinati allo svolgimento delle funzioni sanitarie assistenziali oggetto d'integrazione funzionale nell'ambito delle Unità Operative di cui al successivo art. 3, nonché le modalità di fruizione dei servizi dell'E.O. Ospedali Galliera da parte di AOM e viceversa (cfr. art. 9);
- la messa a disposizione reciproca, a decorrere dal 1° marzo 2026, del personale impegnato nelle attività oggetto dell'integrazione funzionale;
- l'integrazione dei flussi informativi e dei sistemi informativi (cfr. art. 10).

Restano espressamente escluse dall'oggetto della presente Convenzione le funzioni e le competenze che, per legge, statuto o atti regionali, rimangono riservate rispettivamente a ciascuna delle Parti.
La presente Convenzione non determina fusione, incorporazione o successione universale tra le Parti.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 della L.R. 18/2025, è fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7 in merito alla cessione del ramo d'azienda riferita alla S.C. Laboratorio Analisi e alla S.S.D. Immunoematologia e Trasfusionale dell'E.O. Ospedali Galliera.

L'integrazione funzionale oggetto della presente Convenzione si sostanzia nella condivisione in rete di attività, percorsi e funzioni tra enti dotati di personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.

I Dipartimenti di ciascuna delle Parti si integrano funzionalmente attraverso Dipartimenti interaziendali e/o PDTA improntati a criteri di coordinamento paritetico tra le parti, privi di subordinazione gerarchica tra i partecipanti.

Fermo quanto sopra, le Parti si danno reciprocamente atto che AOM e l'E.O. Ospedali Galliera conservano, tra l'altro, le seguenti qualifiche e relative potestà, obblighi e responsabilità:

- datore di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla D.Lgs. 81/2008, del proprio personale interessato dall'integrazione funzionale; in quanto tale rimane vincolato a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, (a titolo esemplificativo e non esaustivo adempimenti previdenziali, assicurativi, ecc.) e, in particolare:
 - responsabile della sicurezza e titolare del potere di delegare responsabili della sicurezza, ecc. (come meglio dettagliato al successivo art. 14);
 - titolare del potere disciplinare sul personale interessato dall'integrazione funzionale, potere che viene esercitato tramite i propri uffici e con applicazione delle proprie procedure interne;
 - titolare delle funzioni del controllo delle presenze, del pagamento degli stipendi e degli emolumenti derivanti dall'esercizio delle attività libero-professionali intramurarie e/o in regime di convenzione con altri enti, ecc… anche per quanto concerne le attività amministrative accentrate presso ATS Liguria;
- legittimazione attiva e passiva rispetto agli affari contenziosi sia antecedenti che successivi alla stipulazione della presente Convenzione, per le attività di rispettiva competenza e gestione;
- titolare del trattamento dei dati personali come meglio dettagliato dal successivo art. 12;
- autonome responsabilità in materia di anticorruzione e trasparenza;
- piena titolarità del patrimonio con relativi obblighi e oneri di manutenzione e conservazione;
- enti erogatori di servizi sanitari con relativa prerogativa all'incasso dei DRG per le prestazioni sanitarie somministrate.

Art. 3 – Attività oggetto d'integrazione clinico-assistenziale e tecnico-amministrative accessorie

L'integrazione funzionale tra aziende ospedaliere, come definita al precedente art. 2, è un modello organizzativo e gestionale volto a coordinare funzioni, processi e servizi tra strutture sanitarie, finalizzato a migliorare efficienza, qualità delle cure e sostenibilità del sistema sanitario.
Tale modello organizzativo viene individuato quale strumento di attuazione del Protocollo d'intesa tra Regione e E.O. Ospedali Galliera richiamato in premessa, al fine di realizzare sinergie e ottimizzare l'erogazione coordinata e unificata dell'assistenza ospedaliera nell'area metropolitana genovese.
Le Parti condividono i principi e le linee di azione richiamate nel predetto Protocollo per l'integrazione funzionale tra AOM e E.O. Ospedali Galliera relativamente alle attività sanitarie, amministrative e tecniche – escluse quelle indicate al successivo art. 4 - negli ambiti d'integrazione clinico-assistenziale, comprensive delle linee produttive, dei percorsi clinici e delle funzioni assistenziali definite dagli atti regionali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- l'EO Ospedali Galliera si integra funzionalmente con l'AOM, nei termini di cui al presente atto;

- l'integrazione funzionale delle attività sanitarie comporta quanto segue:
 a) che AOM e E.O. Ospedali Galliera mettano a disposizione, a decorrere dal 1° marzo 2026, il rispettivo personale impegnato nelle attività oggetto dell'integrazione funzionale;
 b) l'utilizzo a titolo gratuito dei locali e delle dotazioni strumentali all'esercizio delle attività oggetto dell'integrazione funzionale;
 c) l'integrazione dei flussi informativi e dei sistemi informativi;
 d) che il Commissario straordinario - e successivamente il Direttore generale - dell'E.O. Ospedali Galliera assolva anche le funzioni di cui all'art. 28 sexies della legge n. 41/2006, introdotto dall'art. 13 della L.R. n. 18/2025 e, in quanto tale, è membro del Collegio di Direzione di AOM.

Le Parti condividono che tutte le funzioni dell'E.O. Ospedali Galliera, ad eccezione di quelle specificate al successivo art. 4, siano coinvolte nell'integrazione funzionale con AOM, rinviandone la definizione delle modalità operative e delle tempistiche attraverso la stipulazione di specifici protocolli attuativi, ferma restando la necessità di preventiva approvazione dei competenti organi statutari dell'E.O. Ospedali Galliera per ogni estensione significativa delle modalità operative di integrazione.

Le Parti convengono, altresì, sulla necessità di:

- creare percorsi condivisi in attività in oggi non presenti nell'E.O. Ospedali Galliera, quali l'ematologia, la nefrologia, la chirurgia toracica, la cardiochirurgia, il centro grandi ustionati, la camera iperbarica;
- prevedere la condivisione clinica nel monitoraggio delle infezioni ospedaliere.

Art. 4 - Funzioni escluse dall'integrazione

Sono escluse dall'integrazione funzionale le seguenti funzioni, in quanto di esclusiva e diretta pertinenza della *governance* dell'E.O. Ospedali Galliera:

- Laboratorio di Istocompatibilità e I.B.M.D.R.
- Farmacia
- Bed Management
- Centrale di sterilizzazione
- Gestione ordini per prestazioni sanitarie
- Affari Generali e Legali
- Risorse Umane
- Programmazione e Gestione Beni e Servizi
- Contabilità e Bilancio
- Funzioni tecniche, manutentive e ingegneria clinica
- Prevenzione e Protezione
- Funzioni direttamente afferenti e di supporto alle Direzioni generale, amministrativa e sanitaria (Monitoraggi, Segreterie, Protocollo).

Art. 5 – Funzioni svolte da Area Liguria Salute di A.T.S.

Fermo quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3 e 4 della presente Convenzione, le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 17 quater c. 2 della L.R. 7.1.2006 n. 41, introdotto dall'art. 10 della L.R. 12.12.2025 n. 18, Area Liguria Salute di A.T.S. svolgerà, a vantaggio di tutto il S.S.R., le funzioni indicate nella predetta norma, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla cabina di regia costituita

con Decreto del Direttore generale di Area salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n. 343 del 21.01.2026 e s.m.i.

Art. 6 – Governance organizzativa. Azioni preliminari, modalità operative e tempistiche dell'integrazione funzionale.

Le Direzioni di AOM e dell'E.O. Ospedali Galliera concordano e definiscono l'organizzazione delle attività oggetto di integrazione funzionale e gli indirizzi programmatori condivisi in relazione agli obiettivi di efficientamento da perseguire.

Le Parti convengono – al fine di dare attuazione alle direttive di cui al precedente capoverso – di procedere come di seguito alla rapida definizione, mediante appositi tavoli di lavoro, dei seguenti strumenti, con successivi e separati atti.

1) protocolli clinico-assistenziali relativi alle attività integrate funzionalmente
2) cronoprogramma per l'attuazione progressiva delle funzioni oggetto di integrazione.

L'andamento delle attività dovrà essere trasmesso a Regione Liguria con cadenza trimestrale.

Il Commissario straordinario e, successivamente, il Direttore generale dell'E.O. Ospedali Galliera presiede e controlla le attività oggetto di integrazione, interfacciandosi funzionalmente con il Direttore generale di AOM, senza che ciò determini rapporti di subordinazione gerarchica.

Articolo 7 – Cessione rami d'azienda

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 7, della L.R. n. 18 del 12.12.2025, con separati atti , l'E.O. Ospedali Galliera provvederà alla cessione ad AOM dei rami d'azienda relativi alle funzioni Laboratorio Analisi e Immunoematologia e Trasfusionale, le cui implicazioni economico finanziarie – compresi gli oneri a carico di AOM per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature di proprietà dell'E.O. Ospedali Galliera – saranno definite e regolamentate nel predetto atto di cessione.

Gli atti di cessione dovranno essere adottati entro il 30.04.2026 per quanto riguarda Immunoematologia e Trasfusionale ed entro il 31.07.2026 per quanto riguarda il Laboratorio Analisi.

Articolo 8 – Personale

Per il proprio personale, le Parti favoriscono forme di collaborazione professionale, mobilità funzionale, incarichi condivisi e programmi comuni di formazione.

Il personale destinato all'esercizio delle funzioni rientranti negli ambiti d'integrazione clinico-assistenziale di cui all'art. 3, sarà reciprocamente messo a disposizione, secondo la normativa vigente.

Le Parti statuiscono che le attività oggetto dell'integrazione funzionale verranno svolte ai sensi della presente Convenzione quali attività funzionalmente integrate dal rispettivo personale in orario di servizio o in regime di prestazione aggiuntiva.

Le Parti richiamano quanto previsto nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 31.12.2025 tra Regione Liguria ed Ente ospedaliero, contenente l'impegno di Regione Liguria ad individuare strumenti volti ad assicurare uniformità e perequazione del trattamento economico e giuridico del personale di AOM e dell'E.O. Ospedali Galliera.

Art. 9 – Utilizzo dei beni immobili e mobili di proprietà delle Parti

Le dotazioni strumentali di AOM e E.O. Ospedali Galliera saranno reciprocamente messe a disposizione a titolo gratuito, ai fini dell'esercizio delle attività oggetto di integrazione funzionale.

Resta inteso tra le Parti che ciascuna rimane responsabile e sopporta gli oneri anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurativi, ecc., in relazione alle suddette dotazioni strumentali, rimanendo le Parti responsabili di eventuali danni a dotazioni strumentali cagionati dal proprio personale.

Per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari e patrimoniali relativi alla cessione di rami di azienda, si rinvia a quanto previsto al precedente art. 7.

Art. 10 – Flussi informativi ed integrazione operativa del CCD

Le Parti dispongono affinchè i propri Servizi informativi forniscano reciproca collaborazione nella realizzazione delle necessarie strutture per la condivisione dei flussi di dati strumentali all'attuazione della presente Convenzione.

Si conviene fra le Parti che le U.O. Controllo di Gestione di AOM e dell'E.O. Ospedali Galliera operino in modo integrato, sulla base di indirizzi programmatori condivisi, definiti in sede di pianificazione e nei principali momenti di programmazione annuale, fermo restando l'autonomia gestionale delle rispettive Direzioni.

Art. 11 – Coperture assicurative

L'AOM e l'E.O. Ospedali Galliera si danno reciprocamente atto che la copertura assicurativa delle attività oggetto della presente Convenzione, svolta da proprio personale, sarà garantita da ciascuna parte in relazione alla propria competenza nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa e regolamentazione contrattuale, nazionale, regionale ed aziendale in materia.

Si dà reciproco atto in particolare che il personale medico, infermieristico, assistenziale e di supporto dell'AOM e quello dell'E.O. Ospedali Galliera hanno idonea copertura RCT/RCO per la gestione dell'attività di competenza, anche tramite il fondo di ritenzione del rischio regionale di cui alla L.R. 28/2011 e s.m.i.

Analogamente l'AOM e l'E.O. Ospedali Galliera assicurano idonea copertura assicurativa per quanto di rispettiva competenza per i rispettivi locali, impianti ed attrezzature, dispositivi medici impiantabili e non, apparecchiature elettromedicali e quant'altro dagli stessi fornito e/o utilizzato per l'espletamento delle attività di cui trattasi.

Ai fini della verifica dell'operatività della copertura INAIL si conviene che le attività oggetto di integrazione funzionale svolte dai dipendenti di AOM e dell'E.O. Ospedali Galliera si configurano a tutti gli effetti quali attività istituzionali.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 13 del Reg. UE 2016/679 (di seguito GDPR).

Le Parti inoltre confermano, sotto la propria esclusiva responsabilità, di ben conoscere il Reg. UE 2016/679, il D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni provvedimento del Garante rilevante rispetto all'attività oggetto della presente Convenzione.

In quest'ottica i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento della presente Convenzione, nelle fasi preliminari e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione, saranno fatti oggetto di trattamento per le sole finalità correlate alle presenti fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per tutta la durata della Convenzione stessa.

Le Parti si impegnano a garantire, nell'ambito della propria organizzazione, la puntuale applicazione della suddetta normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza previste dalla normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano altresì a garantire la formazione in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nell'attività in oggetto ed espressamente designati quali persone autorizzate al trattamento ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Con riferimento alle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si riservano di definire i ruoli in materia di protezione dei dati personali con separati accordi e, in particolare:

- per le attività per le quali trattano dati personali per conto dell'altra verranno nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- per le attività per le quali vengono determinate congiuntamente finalità e modalità del trattamento le parti provvederanno a sottoscrivere un accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del GDPR e a rispettare gli adempimenti connessi.

Le fattispecie che comportino una diversa configurazione dei ruoli privacy delle Parti saranno regolate da successivi Atti Specifici.

Art. 13 – Anticorruzione e trasparenza

Nell'esecuzione della presente Convenzione, le Parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza) e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione. e nel rispetto di accordi e protocolli di legalità.

In particolare le Parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30/12/1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 14 – Salute e Sicurezza

Il Direttore Generale di AOM e il Commissario straordinario e, successivamente, il Direttore generale dell'E.O. Ospedali Galliera rimangono datori di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla D.Lgs.

81/2008, ciascuno per il proprio personale coinvolto nell'integrazione funzionale. In quanto tali rimangono vincolati – ciascuno in relazione al proprio personale - a tutti gli adempimenti previsti dalla legge. Ciascuno rimane responsabile della salute e sicurezza sul lavoro - con il proprio Servizio Prevenzione e Protezione - con possibilità di fare uso dell'istituto di delega di funzione previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

In relazione alle attività oggetto di integrazione funzionale e, in particolare, per le attività che comportano la presenza di personale dell'E.O. Ospedali Galliera presso le sedi di AOM o, viceversa, la presenza di personale di AOM presso la sede dell'E.O. Ospedali Galliera, resta inteso fra le Parti che gli obblighi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro gravano sull'ente ospitante.

I responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione delle Parti collaborano e si scambiano tutte le informazioni utili al fine di dare puntuale applicazione alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in relazione allo svolgimento di attività e lavorazioni affidate e svolte da lavoratori di una Parte presso spazi e ambienti di pertinenza dell'altra Parte, ricorrendone i presupposti di legge e in presenza di rischi di natura interferenziale, le Parti danno atto di dare attuazione, ciascuna per quanto di competenza, agli obblighi di cooperazione e coordinamento, anche mediante la predisposizione dei rispettivi DUVRI.

Relativamente agli aspetti di sicurezza antincendio, rimarranno in vigore i Sistemi di Gestione della Sicurezza Antincendio adottati dalle Parti.

In caso di emergenza, il personale operante presso sedi dell'altra Parte è tenuto a conformarsi ai Piani di Emergenza ed Evacuazione e alle procedure di gestione delle emergenze adottate dall'organizzazione ospitante.

Relativamente alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ciascun Datore di Lavoro continua a provvedere in modo autonomo e separato alle nomine dei propri Medici Competenti e del proprio Medico Competente Coordinatore, nonché alla gestione degli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ex art. 2 del D.Lgs. 81/08, sulla base della loro afferenza a ciascuna delle Parti.

Quanto al Medico Competente dell'E.O. Ospedali Galliera si rinvia alla disciplina prevista dall'articolo 15 del presente atto.

In relazione alle attività oggetto di integrazione funzionale, la sorveglianza sanitaria resta assicurata dal Medico Competente del Datore di Lavoro di appartenenza del lavoratore, senza integrazione o sovrapposizione dei rispettivi sistemi. Eventuali forme di coordinamento informativo tra i Medici Competenti sono limitate ai rischi interferenziali connessi alle attività svolte presso il sito ospitante e avvengono nel rispetto delle competenze, dell'autonomia organizzativa e della normativa vigente.

Relativamente agli aspetti di sicurezza legati alla radioprotezione, rischio normato separatamente rispetto agli altri rischi dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i., le Parti si danno reciprocamente atto che rimangono in capo a ciascun datore di lavoro le rispettive responsabilità ed obblighi in relazione ai propri dipendenti.

In relazione alle attività oggetto di integrazione funzionale e, in particolare, per le attività che comportano la presenza di personale dell'E.O. Ospedali Galliera presso le sedi di AOM o, viceversa, la presenza di personale di AOM presso la sede dell'E.O. Ospedali Galliera, le Parti fanno rinvio alla disciplina di legge e, in

particolare all'art. 108 "Obblighi del datore di lavoro non delegabili", all'art. 112 "Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni", all'art. 113 "Obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni", all'art. 115 "Altre attività presso terzi", all'art. 116 "Molteplicità di datori di lavoro" e agli obblighi che da essi ne discendono.

Il personale inquadrato nel profilo di Dirigente Fisico, Tecnico e Amministrativo afferente al Servizio di Fisica Sanitaria dell'E.O. Ospedali Galliera garantisce l'espletamento delle attività previste dal DLgs. 101/2020, per la Radioprotezione e le attività di Fisica Medica relative all'E.O. Ospedali Galliera e al personale dello stesso Ente, previa nomina da parte del il Commissario straordinario e, successivamente, il Direttore generale dell'E.O. Ospedali Galliera ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i., degli Esperti di Radioprotezione e degli Specialisti in Fisica Medica incaricati.

Relativamente agli aspetti di sicurezza legati a LASER e Impianti RM, il personale inquadrato nel profilo di Dirigente Fisico, Tecnico e Amministrativo afferente al Servizio di Fisica Sanitaria dell'E.O. Ospedali Galliera garantisce l'espletamento delle attività previste dalla legislazione vigente, previa nomina da parte del Datore di Lavoro del Galliera dell'Esperto Sicurezza LASER e dell'Esperto Responsabile per la Sicurezza RM.

Le Parti fanno rinvio per il resto alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15 – Medico competente

A decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del rapporto contrattuale di gestione esternalizzata del servizio di gestione del medico competente vigente presso l'E.O. Ospedali Galliera, il personale infermieristico e i Medici Competenti/Autorizzati afferenti alla U.O. Medicina del Lavoro, Tossicologia e Igiene Industriale di AOM garantiscono a favore dei dipendenti dell'E.O. Ospedali Galliera l'espletamento delle attività previste dalla normativa vigente e, in particolare, all'art.25 del D.Lgs. 81/08 e all'art. 139 del D.Lgs.101/20, previa nomina da parte del Commissario Straordinario e, successivamente del Direttore generale dell'E.O. Ospedali Galliera, Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e s.m.i..
Le attività di medico competente verranno erogate a favore del personale dell'E.O. Ospedali Galliera. dai predetti dipendenti di AOM in orario di lavoro quale attività istituzionale e tali attività verranno svolte presso la sede dell'E.O. Ospedali Galliera.

Art. 16 – Percorso di copertura delle perdite di esercizio anni 2024 e 2025 dell'E.O. Ospedali Galliera.

L'efficacia della presente Convenzione è sospensivamente condizionata – ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile - alla formale garanzia di integrale copertura, entro e non oltre il 31.12.2026 da parte di Regione Liguria, delle perdite di esercizio dell'E.O. Ospedali Galliera per gli anni 2024 e 2025.

La condizione sospensiva di cui sopra è apposta con riferimento a quanto statuito dall'art. 33 comma 6 della L.R. n. 18 del 12.12.2025 e dell'art. 10 del Protocollo d'Intesa tra Regione ed E.O. Ospedali Galliera sottoscritto in data 31.12.2025, approvato con D.G.R. n. 3 del 08.01.2026.

Art. 17 – Durata

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dal 01.03.2026, ovvero dalla data di cessazione di efficacia della condizione sospensiva di cui al precedente art. 16, e potrà essere prorogata e/o rinnovata per uguale o diverso periodo, previo provvedimento formale di ciascuna delle Parti.

Durante la vigenza del presente contratto, le Parti di comune accordo potranno apportare modifiche in qualsiasi momento, previo atto formale degli organi competenti di ciascuna delle Parti, purché ciò consti da specifica appendice alla convenzione e non contrasti con quanto disciplinato dalla L.R. n. 41/2006 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia.

Art. 18 – Controversie

Il Foro competente, in caso di controversia inerente e/o derivante dal presente rapporto, è quello di Genova.

Art. 19 – Allegati

E' da intendersi allegato alla presente Convenzione il seguente documento, da predisporsi congiuntamente tra le parti:

- Documento di Coordinamento sulla sicurezza in ambiente di lavoro.

Art. 20 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti i documenti indicati al precedente art. 19, si fa riferimento alle normative vigenti.

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.

Le spese di registrazione della presente Convenzione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico delle Parti in egual misura. L'AOM provvederà all'assolvimento in modo virtuale, giusta autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate – Sezione di Genova n. 6481 del 14.07.2000, previo rimborso da parte dell'E.O. Ospedali Galliera della metà dell'importo dovuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

AZIENDA OSPEDALIERA METROPOLITANA – AOM

Il Direttore Generale

(Dr.ssa Monica Calamai)

E.O. OSPEDALI GALLIERA

Il Vice Presidente

Ing. Giuseppe Zampini

Il Commissario Straordinario

(Dott. Francesco Quaglia)